DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(76/909/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977, i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato A sono interamente sospesi, fatto salvo l'articolo 2.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione della presente decisione, è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1].

3. Fatto salvo l'articolo 2, il beneficio della sospensione è concesso in generale entro il limite di un massimale pari all'importo risultante, per ciascuna categoria di prodotti, dalla somma, in unità di conto, da un lato, del valore delle importazioni cif nella Comunità dei prodotti in questione effettuate nel 1971 dai paesi e territori beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che beneficiano già da parte dei nove Stati membri della Comunità di regimi tariffari preferenziali diversi e, d'altro lato, del 5 % del valore delle importazioni cif effettuate nel 1974 in provenienza dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi.

Ai fini specifici dei suddetti calcoli, i dati statistici per il 1974 espressi in EUR si possono considerare espressi in unità di conto della tariffa doganale comune.

Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali a norma di tali regimi non sono imputabili al suddetto massimale.

4. Fatto salvo l'articolo 2 e nel limite di ciascun massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati all'allegato B non devono oltrepassare un importo massimo pari al 50 % del suddetto massimale, a meno di una indicazione speciale nell'allegato A.

5. Qualsiasi modifica dell'allegato B, specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari di preferenze tariffarie, può determinare un corrispondente adattamento dei massimali e degli importi massimi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione provenienti dalla totalità dei paesi e territori considerati sino alla fine del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena gli importi massimi calcolati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 e previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari da ognuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, vengono raggiunti a livello comunitario, per uno di detti paesi e territori, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione provenienti dal paese o territorio considerato sino alla fine del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo, in base al valore in dogana dei prodotti stessi e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali ed importi massimi previsti dall'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni richieste per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Il Presidente
M. van der STOEL

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.07 (1)	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.11 (2)(3)	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) *semplicemente placcati:* 1. laminati a caldo

(1) Per i prodotti della voce 73.07, il massimale stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, è portato a 6 899 000 unità di conto.

(2) Per i prodotti della voce 73.11, l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione è fissato a 594 150 unità di conto per la Iugoslavia.

(3) Per i prodotti della voce 73.11, il massimale stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, è portato a 3 961 000 unità di conto.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 (1)	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A. Acciai fini al carbonio:
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b) altri:
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. Larghi piatti
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri:
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati a caldo
	VII. Lamiere:
	a) semplicemente laminate a caldo
	b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	2. inferiore a 3 mm
	c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d) altrimenti foggiate o lavorate:
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. Acciai legati:
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b) altri:
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. Larghi piatti
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri:
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati a caldo
	VII. Lamiere:
	a) Lamiere dette « magnetiche »

(1) Per i prodotti della voce tariffaria 73.15, il massimale stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, è portato a 12 224 000 unità di conto.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 *(seguito)*	b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Benin
Butan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Capo Verde (isole del)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Comore
Congo (Repubblica popolare del)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Ecuador
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Kaymah
- Fujayrah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al-Qaywayn

Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Gana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Isole São-Tomé e Principe
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Mozambico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nuova Guinea papuasiana
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Ruanda
Samoa occidentali
Seicelle
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.